

# Rinnovo Procedura di verifica autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava e ripristino ambientale per materiali inerti destinati alla produzione di Sabbia e Ghiaia

(Legge Regionale n° 30 del 7-06-1989)

Committente: **SPANO legnami s.n.c.**

Località: **"LOERADORES"**

Comune di: **LURAS**

Elaborat

## Relazione Piano Gestione Rifiuti

Progettazione e Consulenza

**Dott. Agr. Luigi Pintus**  
Via F.lli Bandiera n° 23  
07029 Tempio Pausania (Olbia-Tempio)  
☎ e 📁 079.671.183 328 2106 480  
Mail [pintus-luigi@libero.it](mailto:pintus-luigi@libero.it)  
Pec [pintus-luigi@itasoft.it](mailto:pintus-luigi@itasoft.it)

Il Committente

**SPANO Legnami s.n.c**

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori

Data

**Novembre 2023**

**Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117**

**Istanza verifica  
Ditta: Spano Legnami s.n.c.  
Loc.Figa Ruia  
Bortigiadas**

**PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**  
***RICOGNIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE***  
***VERIFICA DELL' ESISTENZA, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE***

**(Art. 5 D.Lgs. 117/2008)**

**per**

↓ indicare la tipologia di intervento alla quale si riferisce il piano

<b>X</b>	<b>COLTIVAZIONE DI CAVA</b>
----------	-----------------------------

**denominata “Loeradores”**

**cantiere “ Loeradores”**

**ubicata nel territorio dei comuni di: Luras**

**Provincia di: Sassari-Zona omogenea Tempio Olbia**

**Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117**

**PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**  
***RICOGNIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE***

**VERIFICA DELL' ESISTENZA, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE  
(Art. 5 D.Lgs. 117/2008)**

L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Il piano di gestione e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorità competente.

**Attività di <sup>1</sup> CAVA**            **per: coltivazione di cava estrazione e frantumazione di inerti**

**Minerali o materiali PRINCIPALI: Granito metamorfosato per la produzione di inerti**

Descrizione: estrazione mediante mezzi meccanici e trasformazione in frantoio .

**Materiali associati (SECONDARI):**

Descrizione:

Denominazione (cava/miniera e cantieri minerari/permesso di ricerca):

**“Loeradores”**

Ricadente in comune **di Luras ( SS-OT )**

Ditta titolare dell'autorizzazione/concessione/permesso di ricerca **Spano Andrea oggi Spano Legnami s.n.c.**

Titolare e/o legale rappresentante amministratore della ditta **Spano Danilo**.  
[D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.]

Operatore (se diverso dal titolare): \_\_\_\_\_  
[art. 3, comma 1, lettera dd) D.Lgs 117/2008]

Direttore responsabile: **Dott. Agr. Luigi Pintus**  
[R.D. 1443/1927 – D.P.R. 128/1959]

Con riferimento alle statuizioni del D.Lgs. 117/2008 in materia di rifiuti di estrazione ed in merito ai lavori di coltivazione/ricerca sopra indicata **PREMESSO** e **VISTO** quanto stabilito dalle vigenti norme e direttive di settore **i sottoscritti titolare e/o operatore – concessionario – permissionario, congiuntamente con il direttore responsabile**

**PRESENTANO**

il seguente piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008.  
Trattasi di:

☒ nuovo piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero

☐ variante al precedente piano di gestione approvato con \_\_\_\_\_

**Visto il D.Lgs. 117/2008 e le vigenti norme e direttive in materia di cave e miniere;  
Viste le vigenti disposizioni attuative di seguito riportate:**

**A) - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LE MINIERE DI MINERALI SOLIDI SU TERRAFERMA**

- 1) le attività di estrazione, trattamento e ammasso delle sostanze minerali sono costituite dalle seguenti fasi che rappresentano l'attività di coltivazione mineraria:
  - estrazione: movimentazione del terreno superficiale, scopertura del giacimento, abbattimento ed asporto del minerale principale e associato (secondario) e del materiale di cava associato, tracciamenti e realizzazione di pertinenze, ecc.;
  - prima lavorazione: costituiscono prima lavorazione tutte le operazioni sui minerali della miniera e costituite da: selezione, frantumazione, macinazione e micronizzazione, miscelazione, vagliatura, lavaggio, flottazione, arricchimenti dei minerali, caricamento, deposito, trasporto, pesatura, ecc.. Non rientrano nelle prime lavorazioni le attività che hanno per oggetto la successiva utilizzazione e trasformazione dei prodotti minerari (minerali pronti per l'industria di trasformazione). La prima lavorazione sul materiale di cava associato al giacimento (scoperture) all'interno del cantiere, deve essere effettuata separatamente al minerale, con le prime lavorazioni tipiche delle cave;
  - ricomposizione (morfologica ed ambientale): attività finalizzata al riuso del sito utilizzando prioritariamente il terreno superficiale di scopertura, i materiali di cava associati (secondari), gli eventuali sottoprodotti del sito e gli eventuali rifiuti di estrazione. Nel caso in cui i precedenti materiali non risultino sufficienti ed idonei, la ricomposizione può essere attuata anche con l'impiego di materiali provenienti dall'esterno: terre e rocce da scavo e/o sottoprodotti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative comuni, lettera C), punti 2) e 3), e a quanto stabilito dall'autorizzazione;
  - gestione dei rifiuti di estrazione: gestione dei rifiuti di estrazione secondo il piano di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, che costituisce sezione del progetto globale di coltivazione;
- 2) le tipologie di materiali relative alle attività di coltivazione delle miniere di minerali solidi su terraferma, sono quelle sotto riportate:
  - minerale principale: minerale espressamente concessionato appartenente alla prima categoria ai sensi dell'art. 2 del RD 1443/1927;
  - minerale secondario: minerale di prima categoria, associato al minerale principale;
  - materiale di cava associato al minerale principale (secondario): i materiali industrialmente utilizzabili appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del RD 1443/1927 estratti in via derivata e funzionale alla corretta coltivazione del giacimento di minerale (es.: calcari, ghiaie, detriti, basalti, ecc., terre, materiali di scopertura, materiali interclusi nel giacimento, ecc..). Tali materiali vanno prioritariamente utilizzati per la ricomposizione del sito e, per quanto in eccedenza rispetto alle esigenze della ricomposizione autorizzata o prescritta, se previsto dall'autorizzazione, possono essere industrialmente utilizzati e/o commercializzati come materiali di cava;
  - terra non inquinata (D.Lgs. 117/2008, art. 3 comma 1 lettera e): terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli accumuli di terreno superficiale non inquinato, accantonato per periodi superiori a 3 anni e destinato alla ricomposizione ambientale di progetto, costituiscono "strutture di deposito" temporanee. Tali strutture di deposito temporanee e trasferibili nell'ambito del cantiere autorizzato secondo le esigenze di coltivazione non sono soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2008, qualora non siano di categoria A. Devono essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Per tutte le autorizzazioni di cantieri minerari nella Regione Veneto è prescritto l'utilizzo completo delle terre di cui sopra per la ricomposizione ambientale dei medesimi cantieri (siti). Quindi il materiale non può essere asportato e resta disponibile per la ricomposizione ambientale.
  - sottoprodotti derivanti dalle attività di prima lavorazione o di estrazione con operazioni che comportano una prima lavorazione: rispondenti ai requisiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006;
  - rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti di estrazione devono essere oggetto di caratterizzazione ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 117/2008 e della decisione CE/2009/360 e si dividono in: rifiuti inerti, rifiuti non inerti e rifiuti pericolosi. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati. Possono essere utilizzati per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008;
- 3) sono trattabili negli impianti di prima lavorazione di miniera esclusivamente i minerali principale e associato e separatamente il materiale di cava di scopertura associato al giacimento, provenienti dai cantieri (siti) della medesima miniera;
- 4) nell'ambito dei cantieri minerari possono essere impiegati per la ricomposizione, se ed in quanto stabilito dai provvedimenti di autorizzazione mineraria, materiali associati e sottoprodotti di provenienza esterna al cantiere derivanti dai cantieri minerari della medesima miniera, ovvero terre e rocce da scavo, sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei materiali di cava e assimilati/sostitutivi nelle cave o negli impianti che lavorano esclusivamente tali materiali. Vanno rispettate le condizioni e prescrizioni indicate alle disposizioni attuative comuni, lett. C), p.ti 2) 3);

**B) – DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LE CAVE**

- 1) lo sfruttamento delle cave è costituito dalle seguenti fasi che rappresentano l'attività di coltivazione mineraria:
  - estrazione: movimentazione del terreno superficiale, scopertura del giacimento, abbattimento ed asporto del materiale principale –utile- e del materiale secondario –associato-, tracciamenti, realizzazione di pertinenze, ecc.;
  - prima lavorazione: costituiscono prima lavorazione tutte le operazioni sul materiale di cava costituite da: estrazione mediante lavorazione direttamente sul giacimento (a esempio la segazione dei blocchi di marmo dal banco utile, la sgrezzatura, scalpellatura, rasatura del banco, ecc.), la scalpellatura, rasatura, riquadratura,

anche tramite segagione, dei blocchi e delle lastre a conformazione idonea per le seconde lavorazioni, selezione, frantumazione, macinazione e micronizzazione, miscelazione, vagliatura, lavaggio, caricamento, deposito, trasporto, movimentazione, lizzazione, pesatura, ecc.. Non rientrano nelle prime lavorazioni le attività che hanno per oggetto la successiva utilizzazione e trasformazione dei prodotti minerari (quali: lastre, marmi in blocchi che hanno subito la prima lavorazione pronti per le successive lavorazioni, calcari a pezzatura prestabilita in funzione dell'utilizzo, ghiaie e sabbie selezionate, miscelate, ecc.). La prima lavorazione nella cava e negli impianti di cava, ubicati nelle aree di cava e pertinenziali, può esplicarsi sia sui materiali della cava che sui materiali provenienti da altre cave o su materiali di cava associati provenienti da cantieri minerari, ovvero sui materiali sostitutivi/assimilati ai materiali della cava.

- ricomposizione (morfologica ed ambientale): attività finalizzata al riuso del sito utilizzando prioritariamente il terreno superficiale di scopertura, i materiali di cava associati (secondari), gli eventuali sottoprodotti del sito e gli eventuali rifiuti di estrazione. Nel caso in cui i precedenti materiali non risultino sufficienti ed idonei, la ricomposizione può essere attuata anche con l'impiego di materiali provenienti dall'esterno: sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo secondo quanto previsto alle disposizioni attuative comuni, lettera C), punti 2) e 3) e a quanto stabilito dall'autorizzazione;
  - gestione dei rifiuti di estrazione: gestione dei rifiuti di estrazione secondo il piano di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, che costituisce sezione del progetto globale di coltivazione;
- 2) non costituiscono attività facenti parte della coltivazione di cava le attività relative alla gestione degli impianti di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della L.R. 3/2000 (recupero di rifiuti inerti) e degli impianti di seconda lavorazione (ad esempio betonaggio, bitumato e trasformazione in genere dei materiali di cava) ancorché svolte all'interno del perimetro di cava autorizzata. Tali attività e relativi ambiti non sono soggetti al piano di gestione dei rifiuti di estrazione. La viabilità di accesso a tali impianti deve essere obbligata, definita e compatibile con quelle di cava;
  - 3) gli impianti di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della L.R. 3/2000, realizzabili nelle cave di solo materiale di gruppo "A", non devono costituire ostacolo e/o limitazione per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava, che sono soggette alla prevalente normativa in materia mineraria, di sicurezza (DLgs 624/96, DPR 128/59, ecc.) e di rifiuti. Quando da realizzarsi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'autorizzazione mineraria e nell'ambito del giacimento esaurito, devono essere ben identificati e separati, anche per quanto riguarda l'accesso, dagli altri ambiti di cava e non devono costituire modifiche alla ricomposizione ambientale autorizzata all'esterno del loro ambito di pertinenza autorizzato. L'autorizzazione di tali impianti anche sotto il profilo urbanistico, ambientale, comporta l'automatico stralcio ed estinzione della parte di cava corrispondente a tale ambito. Le opere di realizzazione dei medesimi assorbono e sostituiscono le ricomposizioni di cava statuite, analogamente a quanto già assunto in relazione alle discariche con la D.G.R. 924/1998. Ciò comporta che la progettazione relativa a tali impianti di recupero dovrà contemplare un'ideale documentazione progettuale in grado di descrivere l'ambito da stralciarsi e le nuove conformazioni progettuali per la sistemazione del sito. Si dà atto che la realizzazione dei medesimi assorbe e sostituisce la ricomposizione di cava statuita, analogamente a quanto già assunto in relazione alle discariche con la D.G.R. 924/1998;
  - 4) la realizzazione in cava di nuovi impianti previsti dall'art. 21, comma 3, lettera b), della L.R. 3/2000 ed in regime semplificato ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere preceduta dal rilascio di autorizzazioni in variante non sostanziale al progetto di coltivazione per la provvisoria sospensione dall'attività di cava, relativa all'ambito interessato dai medesimi. In ogni caso, l'attività di recupero dei rifiuti inerti non dovrà costituire ostacolo al regolare svolgimento della coltivazione della cava e dovrà essere solo temporanea di durata inferiore a quella dell'autorizzazione della cava stessa. Dovrà rispettare le specifiche normative in materia edilizia ed è soggetta ai controlli delle competenti autorità in materia, considerandosi l'ambito temporaneamente escluso dalle normative minerarie. Per le situazioni già in essere si provvederà, anche d'ufficio, con i medesimi criteri di cui sopra, applicando la sospensione temporanea dei provvedimenti autorizzativi dell'attività estrattiva anche nell'ambito dell'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da presentarsi secondo quanto stabilito alle successive disposizioni attuative comuni, lettera C), punti 9) e 10). Restano fermi ed impregiudicati gli obblighi minerari connessi alla ricomposizione dell'intera cava;
  - 5) di stabilire che è consentito, fatte salve diverse prescrizioni, l'utilizzo degli impianti per la prima lavorazione del materiale di cava accumulato nell'area di cava o proveniente dal suo esterno fino alla richiesta di estinzione ovvero fino alla notifica dell'avvio del procedimento di estinzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. 44/1982 e fatto salvo quanto potrà essere statuito nell'ambito del medesimo procedimento. Tutto ciò superando quanto precedentemente assunto dalla D.G.R. 4160/1994. Correlativamente, nell'ambito del procedimento di estinzione dovranno essere stabilite ed intimate ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982 le modalità di cessazione e conclusione delle attività di coltivazione (estrazione, prima lavorazione, asporto degli impianti e ricomposizione del sito) anche ai sensi della D.G.R. 652/2007 prescrivendo anche l'asporto dalla cava dei materiali comunque presenti e/o il loro utilizzo in cava per la ricomposizione ambientale della medesima e la conclusione definitiva dei lavori di coltivazione. In caso di inadempienza la Regione provvede d'ufficio, incaricando o delegando se del caso altri Enti, con rivalsa delle spese anche mediante incameramento del deposito cauzionale. Potranno quindi essere sospesi tutti i lavori di coltivazione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 44/1982 e potrà provvedersi ai sensi dell'art. 32 della medesima legge regionale. Il provvedimento in variante non sostanziale d'ufficio modifica ed integra l'autorizzazione di cava fino alla dichiarazione di estinzione, come stabilito dalla DGR 652/2007. Il citato procedimento di estinzione potrà essere attivato d'ufficio anche in presenza di materiale di cava a riserva, valutando la prevalenza degli aspetti ambientali e territoriali sui residuali interessi minerari. La diffida per l'applicazione della decadenza nei casi previsti al primo comma dell'art. 30 della L.R. 44/1982, lettera a), comporta il divieto di accettare e lavorare materiale proveniente dall'esterno della cava;
  - 6) nei confronti degli impianti di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della L.R. 3/2000 presenti in cava dopo la scadenza dell'autorizzazione, realizzati in regime semplificato di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, con l'avvio del procedimento di estinzione si procederà analogamente a quanto stabilito al precedente punto 5), stabilendo se

- del caso nell'ambito del medesimo l'allontanamento dei materiali da trattarsi e/o trattati;
- 7) nell'ambito del procedimento di estinzione della cava, per gli impianti di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della L.R. 3/2000 autorizzati in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, si provvede escludendo gli ambiti relativi a tali impianti, dando atto che le opere di realizzazione dei medesimi assorbono e sostituiscono le ricomposizioni di cava statuite, analogamente a quanto già assunto in relazione alle discariche con la D.G.R. 924/1998;
  - 8) la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008 si applica sia per i siti estrattivi in essere che per quelli dismessi o abbandonati. In tali siti non sono ammessi gli interventi di recupero ambientale previsti dal DM 5/2/1998;
  - 9) le tipologie di materiali relative alle attività di coltivazione (estrazione, prima lavorazione, gestione dei rifiuti di estrazione e sistemazione) delle cave, sono quelle sotto riportate:
    - materiali di cava: i materiali industrialmente utilizzabili appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del RD 1443/1927 e di cui all'art. 3 della L.R. 44/1982;
    - materiale di cava principale: materiale di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, definito all'art. 3 della L.R. n. 44/1982 in funzione delle connotazioni chimico-fisiche del giacimento<sup>2</sup>;
    - materiale di cava secondario: gli altri materiali di cava industrialmente utilizzabili associati al principale, autorizzati alla coltivazione ed estratti in via derivata e funzionale alla corretta coltivazione del giacimento di materiale principale (es.: materiali di scoperta, materiali interclusi nel giacimento, ecc.). Tali materiali vanno prioritariamente utilizzati per la ricomposizione del sito e, per quanto in eccedenza rispetto alle esigenze della ricomposizione autorizzata o prescritta, se previsto dall'autorizzazione, possono essere industrialmente utilizzati e/o commercializzati quali materiali di cava;
    - terra non inquinata (D.Lgs. 117/2008, art. 3 comma 1 lettera e): terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli accumuli di terreno superficiale non inquinato, accantonato per periodi superiori a 3 anni e destinato alla ricomposizione ambientale di progetto, costituiscono "strutture di deposito" temporanee. Tali strutture di deposito temporanee e trasferibili nell'ambito della cava secondo le esigenze di coltivazione non sono soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2008, qualora non siano di categoria A. Devono essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Per tutte le autorizzazioni di cantieri minerari e di cava nella Regione Veneto è prescritto l'utilizzo completo delle terre di cui sopra per la ricomposizione ambientale dei medesimi cantieri (siti). Quindi il materiale non può essere asportato e resta disponibile per la ricomposizione ambientale.
    - sottoprodotti derivanti dalle attività di prima lavorazione o di estrazione con operazioni che comportano una prima lavorazione: rispondenti ai requisiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006;
    - rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di sfruttamento delle cave di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti di estrazione devono essere oggetto di caratterizzazione ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 117/2008 e della decisione CE/2009/360 e si dividono in: rifiuti inerti, rifiuti non inerti e rifiuti pericolosi. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati. Possono essere utilizzati per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008;
  - 10) nel caso in cui sia rinvenuto, durante la coltivazione, un diverso materiale di valenza mineraria pari o superiore al materiale utile autorizzato e senza incremento dei volumi di materiale utile assegnati alla cava, può essere integrata l'autorizzazione già rilasciata con la denominazione del nuovo materiale utile rinvenuto. Tale integrazione può essere rilasciata dalla Giunta regionale previa istruttoria della competente Direzione regionale, su istanza della ditta titolare. In tali casi va presentata la modifica del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 coerente con il rinvenimento della diversa tipologia di materiale utile;
  - 11) è ammessa la prima lavorazione in cava di materiali di cava (utile e associato) provenienti da sole cave che producono il medesimo materiale, secondo i limiti e i divieti che potranno in ogni caso essere impartiti dal Dirigente della Direzione regionale geologia e attività estrattive. Nelle cave di sabbia e ghiaia e di detrito è consentito inoltre l'utilizzo, negli impianti di prima lavorazione, di materiali di cava (utili e associati) costituiti da materiale detritico, calcari e calcari-dolomitici. Tali prime lavorazioni devono essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Devono essere rispettate le condizioni delle disposizioni attuative comuni, lettera C), punto 3). L'impiego di tali materiali negli impianti di prima lavorazione di cava deve svolgersi in via secondaria e residuale rispetto alla coltivazione della cava per consentire la conclusione dell'attività mineraria e la ricomposizione del sito nei tempi assegnati;
  - 12) la prima lavorazione negli impianti di prima lavorazione di cava delle terre da scavo, quali materiali assimilati/sostitutivi ai materiali di cava, può avvenire esclusivamente nelle cave di sabbia e ghiaia o nelle cave di detrito, dotate di idonei impianti, secondo i limiti e i divieti che potranno in ogni caso essere impartiti dall'autorità mineraria competente. Tali lavorazioni devono essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione e non devono dar luogo ad emissioni e ad impatti diversi da quelli autorizzati per la cava dove sono destinati. Devono essere rispettate le condizioni delle disposizioni attuative comuni, lettera C), punti 2) e 3). Tali lavorazioni devono avvenire in via secondaria e residuale rispetto alla coltivazione della cava per consentire la conclusione dell'attività mineraria e la ricomposizione del sito nei tempi assegnati;
  - 13) possono essere utilizzati per la ricomposizione morfologica della cava, ad integrazione del materiale associato e dei sottoprodotti derivanti dalla attività di coltivazione (destinati prioritariamente alla medesima ricomposizione), i seguenti materiali di provenienza esterna: materiali di cava associati derivanti dalla coltivazione di cave o cantieri minerari della medesima tipologia del materiale della cava; terre e rocce da scavo; sottoprodotti derivanti dalle

---

<sup>2</sup> I materiali di cava infatti posseggono un valore ed una valenza mineraria intrinseca, a giacimento, correlata alle caratteristiche chimico-fisiche espresse dai medesimi

prime lavorazioni nelle cave della medesima tipologia di materiale ovvero derivanti dagli impianti di sola prima lavorazione, assimilata alla prima lavorazione di cava, esterni alle aree di cava e che lavorano esclusivamente tali tipologie di materiali.

Tutto ciò in conformità all'autorizzazione mineraria, alle previsioni del piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle disposizioni attuative comuni, lettera C), punti 2) e 3).

Per motivi ambientali o logistici e previa valutazione l'uso dei citati sottoprodotti può essere autorizzato nelle cave di tutte le tipologie di materiale. Nelle cave di calcare di tutte le tipologie non è consentito l'utilizzo di limi di selezione/lavaggio quali sottoprodotti per le ricomposizioni, se non previa specifica autorizzazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche fisiche espresse da tali materiali e della necessità di evitare anche potenziali connessioni con il sistemi di circolazione idrica connessi a carsismi;

- 14) non sono ammessi nelle cave stoccaggi di materiali non afferenti alle attività di coltivazione mineraria in essere né stoccaggi di materiali di cava, pur provenienti da altre cave della medesima fattispecie o consentiti, se non destinati alla ricomposizione o alla prima lavorazione negli impianti della cava. Sono fatti salvi gli interventi di cui al D.Lgs. 36/2003, alla L.R. 3/2000, art. 21, e alle statuizioni stabilite sul sito da strumenti urbanistici approvati e correlate autorizzazioni. Per i recepimenti in cava di materiali assimilati/sostitutivi ai materiali di cava provenienti da opere pubbliche di competenza regionale o nazionale, la Giunta regionale provvede con appositi atti tenuto conto degli aspetti ambientali e logistici;
- 15) nell'ambito dei procedimenti di cambio di intestazione della cava di cui all'art. 16 III comma della L.R. 44/1982 la ditta nuova intestataria dovrà confermare e accettare espressamente il piano di gestione dei rifiuti di estrazione già approvato, prima dell'intestazione. Si conferma, in attuazione dei principi di buona amministrazione, la prassi amministrativa consolidata relativa ai cambi di intestazione delle istanze e delle relative autorizzazioni nell'ambito dei prevalenti e assorbenti procedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni di cava o di ampliamento delle medesime, stabilendo che in tali casi il nulla-osta preventivo di cui all'art. 16, III comma, della L.R. 44/1982 è assorbito dall'atto autorizzativo. La nuova intestazione viene effettuata nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cava o di ampliamento della medesima. In tali casi la ditta nuova intestataria dovrà confermare e accettare espressamente il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 prima del rilascio dell'autorizzazione;

#### C) - DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMUNI

- 1) tutti i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave e dalla coltivazione delle miniere nonché i materiali che a vario titolo entrano in conformità alle autorizzazioni minerarie, in cava o nel cantiere minerario, appartengono alla cava/miniera e soggiacciono alle speciali norme minerarie (DPR 128/1959, DLgs. n. 624/1996, D.Lgs. n. 117/2008). Il rifiuto derivante dalle attività di coltivazione, comprese le prime lavorazioni, costituisce rifiuto di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008.
- 2) al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale, le terre e rocce da scavo ed i sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei materiali di cava comunque utilizzati nelle attività di coltivazione e che provengono dall'esterno, devono avere le caratteristiche conformi alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava o del cantiere minerario di impiego.

Il requisito di qualità ambientale per l'impiego di terre e rocce da scavo, può essere accertato con le procedure previste in materia dalla D.G.R. n. 2424/2008 nonché per quanto concerne il livello di fondo naturale, con le procedure previste dalla D.G.R. n. 464/2010.

Per l'accettazione dei sottoprodotti dovranno essere forniti, dalla ditta titolare dell'impianto dal quale il sottoprodotto proviene, i referti analitici e l'indagine ambientale finalizzati a rappresentare in modo adeguato le caratteristiche di tali materiali in rapporto al ciclo di lavorazione e produzione, a comprova del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. A tale scopo si potrà fare riferimento, per le analisi chimiche da effettuare, alle metodologie di cui al punto 2.1.5 e al punto 3 dell'allegato A alla DGR 2424/2008 su campioni rappresentativi del sottoprodotto;

La ditta ricevente dovrà verificare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale e conservare copia della relativa documentazione sia per le terre e rocce da scavo sia per i sottoprodotti.

E' fatto obbligo alle ditte titolari di impianti di prima lavorazione nell'ambito delle cave e dei cantieri minerari di effettuare e conservare le analisi chimiche rappresentative dei sottoprodotti derivanti da tali impianti e verificarne la compatibilità ambientale in funzione dell'utilizzo. Il trasporto e i depositi temporanei finalizzati al concreto utilizzo di tali sottoprodotti devono essere gestiti separatamente dagli altri materiali di cava.

L'impiego di additivi nel processo di chiari flocculazione nelle cave è consentito solo per le minime quantità necessarie e la ditta dovrà conservare e tenere a disposizione le schede tecniche dei flocculanti utilizzati nonché documentare le quantità e le concentrazioni utilizzate di tali additivi. Vanno comunque preferite soluzioni meccaniche o di filtropressatura o di sedimentazione naturale anche a diretta conformazione di contesti ricompositivi. Non sono ammessi flocculanti ritenuti pericolosi per l'ambiente ai sensi della direttiva 99/45/CE.

Viene demandato a successiva determinazione della Giunta regionale la regolamentazione dell'impiego di prodotti di tipo minerale ovvero organico nei processi di chiari flocculazione;

- 3) la ditta titolare della cava o della miniera deve conservare la documentazione regolarmente compilata di accompagnamento delle terre e rocce da scavo (modello 4 dell'allegato A alla DGR 2424/2008) e dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di materiali di cava o assimilati/sostitutivi (DdT di cui ai DD.P.R. n. 472/1996 e n. 696/1996) che provengono dall'esterno e vengono utilizzati nel sito estrattivo. Deve inoltre conservare la documentazione di trasporto dei sottoprodotti che vengono portati all'esterno del sito estrattivo di produzione. Sulla base di tali documentazioni deve essere compilato apposito registro aggiornato entro 30 giorni dall'ultima movimentazione avvenuta. Tale registro compilato, eventualmente su supporto informatico, secondo lo schema ed i contenuti riportati nell'allegato B (schede n. 4 e n. 6) va mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo/vigilanza (Provincia, Comune) fino all'estinzione della cava o del cantiere minerario. La tenuta di tale registro è obbligatoria solo per le ditte titolari di cava o miniera che utilizzano terre e rocce da scavo e sottoprodotti provenienti

dall'esterno e/o producono e portano all'esterno dei cantieri sottoprodotti derivanti dalle attività di prima lavorazione. Per i materiali di cava provenienti dall'esterno (utile e associato), quali materie prima di cava, generalmente destinati alle prime lavorazioni, dovrà essere conservata la documentazione (contratti, fatture, ecc.) che dimostri il sito estrattivo di provenienza dei medesimi ed i quantitativi. Qualora tali materiali di cava (utile e associato), provenienti dall'esterno, siano destinati alle ricomposizioni di cave o cantieri minerari dovranno inoltre essere verificati i requisiti di qualità ambientale in rapporto alle concentrazioni della colonna A, tabella 1, allegato 5 alla parte IV del codice dell'ambiente ovvero ai maggiori valori di fondo del contesto di utilizzo. A tal fine sono considerati compatibili i materiali di cava (utili e associati) provenienti da contesti estrattivi giacimentologicamente omogenei, senza necessità di specifiche analisi chimiche. Costituiscono contesti estrattivi giacimentologicamente omogenei i seguenti ambiti: l'ambito estrattivo della Lessinia per il calcare lastrolare ed i calcari lucidabili/marmi; l'ambito estrattivo dell'altopiano di Asiago per i calcari lucidabili/marmi; l'ambito estrattivo della "pietra di Vicenza" o di "Nanto"; l'ambito estrattivo di argilla per laterizi detto di Isola Vicentina; l'ambito estrattivo di argilla per laterizi detto di Possagno; l'ambito estrattivo delle trachiti dei Colli Euganei; gli ambiti territoriali estrattivi o i poli estrattivi individuati; le cave adiacenti finalizzate alla coltivazione della medesima formazione geologica;

- 4) devono essere determinati i valori del terreno superficiale relativo alla cava o al cantiere minerario mediante indagine ambientale da condurre secondo le modalità operative di cui al punto 2 dell'allegato A alla DGR 2424/2008. Per la determinazione dei valori naturali di fondo può essere fatto riferimento anche a studi ed analisi di ambiti vasti o per poli o contesti estrattivi omogenei nei quali è inserito il sito estrattivo. L'indagine ambientale sui terreni superficiali non è dovuta per i siti estrattivi che non esprimono significative presenze di terre superficiali o che si sviluppano in sottterraneo senza significativi movimenti di tali terreni.

Va sempre effettuata, secondo prescrizioni e su campioni rappresentativi, l'indagine ambientale a caratterizzazione dei giacimenti di cava o miniera nell'ambito delle procedure per le autorizzazioni di strutture di deposito di rifiuti di estrazione, escluse le eventuali strutture di deposito di terre superficiali non inquinate ed i rifiuti inerti che rientrano nella colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Va inoltre sempre effettuata l'indagine ambientale a caratterizzazione del giacimento dove sia richiesta o prevista la ricomposizione ambientale utilizzando sottoprodotti derivanti dalle attività di prima lavorazione dei materiali di cava e/o assimilati/sostitutivi e/o di materiali di miniera qualora i medesimi esprimano valori superiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. I medesimi materiali non devono superare i valori naturali di fondo per il sito di utilizzo, come risultanti dall'indagine ambientale di caratterizzazione svolta secondo le vigenti norme e direttive, ovvero i limiti tabellari in funzione del riuso stabilito per il sito, analogamente a quanto stabilito al punto 4.2 dell'allegato A alla DGR 2424/2008;

- 5) in via generale le verifiche di compatibilità ambientale, svolte su campioni rappresentativi che tengono conto dell'omogeneità dei giacimenti, dei contesti e dei sistemi produttivi, potranno essere condotte secondo le modalità e metodologie per lo svolgimento dell'indagine analitica di cui alla DGR 2424/2008;
- 6) le materie, sostanze e prodotti secondari ed i sottoprodotti derivanti da attività diverse dall'attività di sola prima lavorazione dei soli materiali di cava e assimilati/sostitutivi non sono di norma ammessi per le attività di ricomposizione delle cave o dei cantieri minerari. L'utilizzo di tali materiali può essere consentito ed autorizzato dall'autorità mineraria competente quando esprimono idonee caratteristiche tecniche e condizioni logistiche o ambientali che lo motivano. L'utilizzo in tali casi sarà effettuato con specifici protocolli operativi atti a garantire i requisiti di qualità ambientale;
- 7) i vuoti di cava ancorché già coltivati possono essere riempiti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008, con rifiuti di estrazione derivanti da una o più cave del medesimo materiale coltivato nei vuoti. In tal senso i vuoti devono essere pertinentialmente ascritti alla cava o alle cave da cui traggono origine i rifiuti di estrazione. I vuoti di miniera dovranno essere pertinentialmente ascritti alla medesima miniera. Le strutture di deposito di rifiuti di estrazione possono essere approvate nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti di estrazione o autorizzate ai sensi dell'art. 7 del D.Ls. 117/2008 anche nell'ambito o a riempimento di vuoti di estrazione di cave e cantieri minerari, al servizio di più siti estrattivi, anche autorizzati alla coltivazione di materiali diversi. In tali casi le strutture devono essere richieste e gestite da associazioni, cooperative, consorzi, raggruppamenti di imprese minerarie costituiti da titolari di autorizzazioni/concessioni conferenti;
- 8) i contenuti essenziali minimi per la redazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione sono indicati nell'allegato schema tipo non esaustivo [allegato B] al quale si può fare riferimento per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2008;
- 9) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dovrà essere presentato o modificato in adeguamento alle vigenti norme e disposizioni da parte di tutti gli operatori, i concessionari di miniere e titolari di cave già autorizzate, anche nel caso non emerga la produzione di rifiuti di estrazione da tali attività, entro il 31.12.2011. Per la redazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione può essere utilizzato, integrato con la documentazione del caso, lo schema non esaustivo [allegato B], da integrarsi con la documentazione idonea e le istanze ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2008 quando siano riscontrate presenze di rifiuti non inerti o necessità di strutture di deposito di categoria A. Entro la medesima data, congiuntamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, devono essere presentati anche i valori di fondo dei siti estrattivi, di cui al punto 4, nonché analisi sugli eventuali sottoprodotti e la caratterizzazione degli eventuali rifiuti di estrazione presenti in cava. I citati soggetti non sono tenuti a presentare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione per le cave o per i cantieri minerari che hanno ultimato la fase di estrazione entro il 31.12.2011. Per tali siti estrattivi si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 21 del D.Lgs. 117/2008 nel caso di presenza di strutture di deposito di rifiuti di estrazione e per la ricomposizione dovranno essere rispettate comunque le altre disposizioni del presente allegato;
- 10) qualora siano presenti in cava impianti di cui all'art. 21 della L.R. 3/2000 e impianti destinati ad attività di lavorazione diverse dalle attività di coltivazione, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dovrà essere corredato da apposita planimetria con la loro individuazione e delimitazione degli ambiti pertinentiali. L'approvazione del piano di gestione dei rifiuti anche in variante non sostanziale alla cava provvederà in merito a tali ambiti;



- 11) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione costituisce sezione del piano globale dell'attività di coltivazione finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione di cava o di cantiere minerario e della corretta gestione dell'attività di coltivazione. E' finalizzato a prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione ed è necessario anche in assenza di rifiuti di estrazione nell'ambito dell'attività. Il piano di gestione deve essere riesaminato ogni cinque anni e deve essere modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche devono essere notificate all'autorità competente. L'autorità competente approva il piano di gestione e le eventuali modifiche sostanziali;
- 12) le strutture di deposito di rifiuti di estrazione, escluse quelle rientranti nelle ipotesi contemplate all'art. 21 terzo comma e art. 2 terzo comma del D.Lgs. 117/2008, sono soggette a specifica autorizzazione e correlata determinazione dei depositi cauzionali;
- 13) le situazioni di cava o dei cantieri minerari in essere, comprese eventuali strutture di deposito di rifiuti di estrazione già in funzione al 31.12.2008, trovano percorso di conformazione al D.Lgs. 117/2008 attraverso la procedura che viene attivata con la presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al precedente punto 9) e tramite specifica istanza per l'autorizzazione delle eventuali strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non inerti o di categoria A ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo;
- 14) il deposito cauzionale, stabilito ai sensi della L.R. 44/1982, dalla L.R. 7/2005 e correlate norme e direttive minerarie per tutti gli adempimenti connessi alla coltivazione, assorbe anche le funzioni di garanzia finanziaria per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 117/2008, anche per l'attivazione e gestione operativa di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione per la specifica cava o miniera, ai sensi del comma 2, dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2008, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 14. Con l'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione o di modifiche del medesimo potrà essere adeguato l'importo del deposito cauzionale;
- 15) con l'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione che prevede strutture di deposito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2008 ovvero con l'autorizzazione di strutture di cui al medesimo articolo sarà adeguato il deposito cauzionale di cui al precedente punto 13). Tale deposito cauzionale potrà essere svincolata a seguito della certificazione della chiusura della gestione operativa con l'estinzione della coltivazione, se sostituito da apposito deposito cauzionale a garanzia della gestione post-operativa ai sensi del D.Lgs. 117/2008;
- 16) all'estinzione della cava o del cantiere minerario dove sono presenti ripristini o ricostruzioni con rifiuti di estrazione inerti, il deposito cauzionale può essere restituito nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 117/2008;
  - sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 117/2008.

#### **DICHIARANO quanto segue.**

Il piano di coltivazione, il metodo di estrazione, il trattamento dei minerali/materiali, le attività correlate ed il presente piano di gestione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008:

- tengono conto della:
  - o finalità di ridurre al minimo la produzione dei rifiuti di estrazione e la pericolosità dei medesimi;
  - o possibilità tecnico-economica di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti o volumetrie prodotti dall'attività estrattiva o di ricerca senza rischi per l'ambiente;
  - o esigenze di ripristino del terreno di copertura dopo la chiusura di eventuali strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;
  - o necessità di impiego di sostanze meno pericolose per il trattamento dei minerali;
- e sono volti a:
  - o incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso riciclaggio, riutilizzo e bonifica nel rispetto delle norme ambientali;
  - o assicurare lo smaltimento sicuro in dei rifiuti di estrazione a breve e a lungo termine prevedendo:
    - dopo la chiusura di eventuali strutture di deposito la necessità minime ed infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione;
    - la riduzione al minimo di eventuali effetti negativi a lungo termine;
    - la garanzia della stabilità geotecnica a lungo termine di eventuali dighe o cumuli che sorgono sulla superficie preesistente del terreno.

### **DESCRIZIONE ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE/RICERCA**

Le attività previste dal presente piano rientrano nell'ambito dell'attività di coltivazione (estrazione, prima lavorazione, ricomposizione, gestione dei rifiuti di estrazione) della cava ovvero di ricerca mineraria

**Macchine, impianti e mezzi utilizzati e/o previsti per le attività di estrazione (preparazione, scopertura, abbattimento, trasporto) e ricomposizione** [elenco e descrizione sintetica]<sup>3</sup>:

L'attività di coltivazione della cava consiste, inizialmente nel rimuovere il cappellaccio di terra vegetale ed il suo accumulo per essere poi utilizzato nelle operazioni di ripristino. Successivamente si procede mediante escavatori dove il terreno lo permette, o mediante perforazione con macchine operatrici per preparare i fori che verranno utilizzati (riempiti di esplosivo) per abbattere e frantumare il materiale che verrà caricato su Dunper da pale meccaniche e utilizzato nell'impianto di frantumazione che verrà realizzato.

Elenco mezzi:

Pala meccanica

Dunper

escavatore,

**Pertinenze realizzate o previste**<sup>4</sup> [elenco e descrizione sintetica]

Le pertinenze presenti sono: contenier per ricovero, deposito carburanti, da realizzare la Pesa.

**Impianti e macchinari Mobili di prima lavorazione utilizzati e/o previsti**<sup>5</sup> [descrizione]:

Attualmente è presente un impianto di frantumazione mobile, completo in tutte le sue parti .

**La collocazione indicativa e lo schema dimensionale di massima delle pertinenze e degli impianti fissi e relative aree funzionali, presenti o previste, sono indicati:**

x **nella tavola grafica allegata al presente progetto**

**Impianti e macchinari MOBILI di prima lavorazione utilizzati e/o previsti:**

A seconda delle richieste potranno essere utilizzati dei frantoi mobili

**Eventuali prodotti e additivi impiegati**<sup>6</sup> (compresa la prima lavorazione)

Nelle varie fasi di lavorazione non verranno utilizzati prodotti o additivi di nessun genere ma solo acqua di lavaggio che verrà poi decantata in apposite strutture e riutilizzata.

## ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

Vengono svolte le seguenti attività :

- 1) ☐ taglio e asporto delle formazioni vegetali sovrastanti il giacimento (anche nelle aree della cava o del cantiere non soggette ad attività di coltivazione);
- 2) ☒ movimentazione della terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno;
- 3) ☒ abbattimento ed estrazione dei minerali/materiali costituenti il giacimento in coltivazione, comprese scopertura del giacimento, lenti ed intrusioni, separazione in fase estrattiva e movimentazione interna;
- 4) ☒ prima lavorazione, del minerale/materiale derivante dalle attività estrattive, quali:
  - a. ☐ squadratura;
  - b. ☒ frantumazione / macinazione
  - c. ☒ vagliatura / selezione / classificazione / separazione ;
  - d. ☐ arricchimento dei minerali
  - e. ☐ altro: \_\_\_\_\_;
  - f. ☐ ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati (art.3 lett.i-Dlgs117/08);
- 5) **Non vi è** utilizzo di acqua nelle attività di coltivazione - prima lavorazione che viene effettuata a secco;
- 6) ☐ utilizzo nel processo di prima lavorazione di materiali provenienti dall'esterno del sito e costituiti da materiali di cava o terre da scavo<sup>7</sup>;
- 7) ☐ accantonamento temporaneo minerale/materiale utile (PRINCIPALE e SECONDARIO);
- 8) ☐ accantonamento temporaneo dei materiali associati e dei sottoprodotti;
- 9) ☒ ricomposizione morfologica utilizzando i materiali provenienti dalla attività di coltivazione nel sito;
- 10) ☒ impiego di materiali di cava, terre o rocce da scavo e/o sottoprodotti provenienti dall'esterno del sito per la ricomposizione morfologica<sup>8</sup>;
- 11) ☒ piantagione essenze arboree, arbustive e semina;
- 12) ☒ realizzazione e/o messa in opera di pertinenze (impianti di prima lavorazione, uffici, magazzini, pesa, servizi, rampe di collegamento, ecc.);
- 13) ☒ pesatura, di ricovero mezzi e macchinari, di manutenzione mezzi, di stoccaggio carburanti, attività d'ufficio e servizi;
- 14) ☐ altre attività: \_\_\_\_\_
- 15) ☐ lavaggio ruote mezzi di trasporto del materiale in apposito impianto;

**Sono compilate le seguenti schede dello schema di relazione semplificato inerenti le specifiche attività svolte o in previsione**

*[BARRARE CON UNA CROCETTA ED ALLEGARE LE RELATIVE SCHEDE COMPILATE]*

<input type="checkbox"/>	scheda 1 – Taglio e asporto delle formazioni vegetali
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 2 – Movimentazione dello strato più superficiale del terreno
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 3 – Abbattimento ed estrazione dei minerali costituenti il giacimento e movimentazione interna
<input type="checkbox"/>	scheda 4.a – Prima lavorazione: squadratura;
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 4.b – Prima lavorazione: frantumazione/macinazione/a secco
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 4.c – Prima lavorazione :vagliatura/ selezione/ classificazione/ separazione/
<input type="checkbox"/>	scheda 4.d – Prima lavorazione: arricchimento dei minerali
<input type="checkbox"/>	scheda 4.e – Prima lavorazione : altro
<input type="checkbox"/>	scheda 4.f – ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati
<input type="checkbox"/>	scheda 5 – presenza di acqua nelle attività di coltivazione – prima lavorazione
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 6 – utilizzo nella prima lavorazione di materiali provenienti dall'esterno del sito
<input type="checkbox"/>	scheda 7– accantonamento temporaneo di minerale/materiale utile, di materiale associato, e di sottoprodotti
<input type="checkbox"/>	scheda 8 – accantonamento temporaneo di minerale/materiale utile, di materiale associato, e di sottoprodotti
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 9 - ricomposizione morfologica
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 10 - ricomposizione morfologica utilizzando materiale proveniente dall'esterno
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 11 – piantagione di essenze arboree, arbustive e semina
<input type="checkbox"/>	scheda 12 – realizzazione e/o messa in opera di pertinenze
<input type="checkbox"/>	scheda 13 – pesatura materiale, ricovero e manutenzione mezzi, ecc.
<input type="checkbox"/>	scheda 14 – altre attività
<input type="checkbox"/>	scheda 15 – lavaggio ruote mezzi di trasporto del materiale
<input type="checkbox"/>	<b>scheda C – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	scheda R1 – gestione rifiuti inerti senza previsione di strutture di deposito
<input type="checkbox"/>	scheda R2 – gestione rifiuti inerti CON STRUTTURE DI DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	scheda R3 – gestione rifiuti NON inerti senza previsione di strutture di deposito
<input type="checkbox"/>	scheda R4 – gestione rifiuti NON inerti CON STRUTTURE DI DEPOSITO – DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 117/2008 PER STRUTTURA DI DEPOSITO DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE NON INERTI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI)
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS 117/2008 DI STRUTTURA DI DEPOSITO DI CATEGORIA A COMPRENSIVA DI PIANI DI EMERGENZA

Dalla elaborazione del piano di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008 risultante dalla schede compilate come precedentemente indicate e corredato dalla documentazione allegata e precedentemente elencata emerge quanto segue:

Il minerale / materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via principale (utile) sarà interamente commercializzato:	Si X - No <input type="checkbox"/>
Il minerale / materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via secondaria (associato) sarà impiegato e ricollocato per le previste opere di ricomposizione ambientale e l'eventuale esubero commercializzato:	Si <input type="checkbox"/> - No X
Le terre di scopertura saranno interamente impiegate per la ricomposizione del sito:	Si X - No <input type="checkbox"/>
Sono previsti o presenti impianti di prima lavorazione:	Si X - No <input type="checkbox"/>
I sottoprodotti derivanti dall'attività di coltivazione saranno impiegati per la ricomposizione del sito:	Si X - No <input type="checkbox"/>
E' previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno per la ricomposizione del sito:	Si <input type="checkbox"/> - No X
E' previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno negli impianti di prima lavorazione:	Si <input type="checkbox"/> - No X
Le attività di coltivazione / ricerca originano rifiuti di estrazione:	Si <input type="checkbox"/> - No X
Se SI: <input type="checkbox"/> rifiuti inerti - <input type="checkbox"/> rifiuti non inerti e non pericolosi - <input type="checkbox"/> rifiuti non inerti e pericolosi	
Sono previste strutture di deposito di rifiuti di estrazione:	Si <input type="checkbox"/> - No X

note: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DATA _____ NOVEMBRE 2023 _____		
<b>IL TITOLARE DELLA DITTA</b>	<b>IL DIRETTORE RESPONSABILE</b>	<b>L' OPERATORE</b> <small>(se diverso dal titolare)</small>
_____ SPANO DANILO _____	_____ SPANO DANILO _____	DOTT. AGR. PINTUS LUIGI

**N.B. IL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE E' MODIFICATO SE SUBENTRANO MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA STRUTTURA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE O NEL TIPO DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE DEPOSITATI ED E' COMUNQUE RIESAMINATO OGNI 5 ANNI. LE EVENTUALI MODIFICHE SONO NOTIFICATE ALL'AUTORITA' COMPETENTE.**

Gli allegati e le sezioni dell'elenco sopra riportato fanno parte integrante del presente piano di gestione ed evidenziano la presenza e la tipologia dei materiali residui (rispetto ai prodotti) delle attività elencate nonché la gestione di eventuali rifiuti di estrazione.

Scheda <b>2</b>	<b>ANALISI ATTIVITA' : Movimentazione dello strato più superficiale del terreno</b>
<b>TERRE NON INQUINATE      Si X - No <input type="checkbox"/></b>	
Il materiale derivante dalle operazioni di movimentazione dello strato più superficiale del terreno riguarda <b>TERRE NON INQUINATE</b> come risulta da: <input type="checkbox"/> documentazione di progetto Tale materiale viene <u>interamente</u> utilizzato per la ricomposizione ambientale del sito. NON COSTITUISCE RIFIUTO e viene gestito con le seguenti modalità:	
<b>X</b>	Sono previsti accumuli temporanei dello strato più superficiale del terreno per un periodo superiore a 3 anni. Tali accumuli costituiscono <b>strutture di deposito</b> che <b>non sono soggette ad autorizzazione</b> ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del D.Lgs. 117/2008. Sono ubicati all'interno del perimetro del sito minerario autorizzato in funzione delle esigenze ricompositive come previsto nella: documentazione di progetto ovvero nelle successive note note: La prima fase della lavorazione consiste nel liberare la superficie di cava dal cappellaccio costituito da terra vegetale, che verrà accumulato per essere poi utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale
<input type="checkbox"/>	Altro: _____
Scheda <b>3</b>	<b>ANALISI ATTIVITA' : Abbattimento ed estrazione dei minerali costituenti il giacimento in coltivazione, comprese scopertura del giacimento, lenti ed intrusioni, separazione in fase estrattiva e movimentazione interna</b>
L'attività di abbattimento ed estrazione può essere attuata attraverso estrazione semplice senza operazioni preliminari di preparazione del minerale/materiale sul fronte ( <b>estrazione meccanica semplice</b> ) ovvero può essere attuata con tecniche estrattive e di abbattimento che comportano una <b>preliminare preparazione del materiale direttamente sul fronte</b> :	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	
<b>Estrazione meccanica semplice con impiego di benne, draghe, pompe aspiranti, esplosivi, ecc. <u>SENZA SEPARAZIONE</u> fra minerale/materiale utile (principale e secondario) e materiale associato<sup>9</sup> che dà luogo a materiale commisto.</b>	
<b>Si X - No <input type="checkbox"/></b>	
Il materiale commisto viene:	
<b>X</b> destinato agli impianti di prima lavorazione all'interno del sito;	
<b>X</b> direttamente commercializzato senza preventivi trattamenti;	

**Estrazione con impiego di attrezzature che implicano una PRELIMINARE PRE-LAVORAZIONE del materiale sul fronte (segagioni dal banco, ecc.). Si ☐ - No X**

**Il materiale RESIDUALE (esclusi i prodotti):**

**1) viene integralmente (tal quale) impiegato nella ricomposizione** del sito come previsto dal progetto di coltivazione. Soddisfa i requisiti di qualità ambientale idonei<sup>10</sup>, garantendo che l'impiego non dà luogo ad emissioni e impatti ambientali tali da produrre inquinamento del suolo, delle acque superficiali e profonde. Presenta tali requisiti sin dalla fase della produzione e non viene sottoposto a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare tali requisiti. Assume il valore economico in funzione dell'opera ricompositiva da eseguire. Si tratta di un SOTTOPRODOTTO. I requisiti sono evidenziati:

☐ nella documentazione del progetto (elaborato n. \_\_\_\_\_)

☐ nella documentazione allegata al presente piano di gestione (Allegato n. \_\_\_\_\_) oppure nella sottostante nota

nota: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E' stimato un quantitativo di: \_\_\_\_\_

[tipologia: descrizione]<sup>11</sup> \_\_\_\_\_

[destinazione]<sup>12</sup> \_\_\_\_\_

**SCHEDA DA COMPILARE PER OGNI TIPO DI PRIMA LAVORAZIONE presente o prevista nel sito estrattivo ed indicata al punto 3 dell'elenco delle attività di coltivazione e ricerca**

Scheda **4b**

**Tipologia di prima lavorazione del materiale**

**Frantumazione e macinazione<sup>13</sup>**

Descrizione sintetica del processo di prima lavorazione e dei materiali che vengono trattati in tale processo, distinguendo quelli che provengono dal sito minerario da quelli di provenienza esterna.

**I materiali provengono esclusivamente dal sito di cava, vengono frantumati e macinati**

**Tale attività di prima lavorazione del minerale/materiale origina i seguenti materiali residuali rispetto ai prodotti:**

*[BARRARE E COMPILARE L'OPZIONE COERENTE CON LE PREVISIONI DI PROGETTO O CON LA SITUAZIONE IN ESSERE]*

**1) SOTTOPRODOTTI** che vengono **impiegati nella ricomposizione** del sito estrattivo come previsto dal progetto di coltivazione. Soddisfano i requisiti di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dà luogo ad emissioni e impatti ambientali tali da produrre inquinamento del suolo, delle acque superficiali e profonde. Presentano tali requisiti sin dalla fase della produzione e non sono sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare tali requisiti. Assumono il valore economico in funzione dell'opera ricompositiva da eseguire.

**Si X - No ☐**

Tali requisiti sono evidenziati:

☐ nella documentazione del progetto

☐ nella documentazione allegata al presente piano di gestione

nota: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

quantitativo stimato: \_\_\_\_\_

[descrizione tipologia e destinazione]<sup>14</sup> A esempio: residui derivanti dalla prima riquadratura e destinati al rimodellamento morfologico; residui della frantumazione del materiale di scopertura del giacimento già preventivamente finalizzati alla ricostituzione morfologica dei versanti derivanti dalle escavazioni; limi di lavaggio delle ghiaie con idonee caratteristiche geotecniche e di qualità ambientale ai fini ricompositivi di progetto;

Vengono effettuate le analisi di tali materiali così come prodotti, funzionali alla verifica del rispetto dei parametri di colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del codice dell'ambiente ovvero dei maggiori valori naturali di fondo del contesto di utilizzo. Tali analisi sono conservate unitamente al presente piano di gestione. Il trasporto e i depositi temporanei finalizzati al concreto utilizzo di tali sottoprodotti vengono gestiti separatamente dagli altri materiali di cava.

## Scheda **4c**

Viene UTILIZZATA acqua<sup>15</sup> nelle fasi di **PRIMA LAVORAZIONE**.

**Si ☐ - No x**

**La frantumazione avviene a secco con un frantoio mobile**



<b>Scheda 9</b>	<b>Attività di ricomposizione morfologica del sito estrattivo utilizzando materiali provenienti dal sito medesimo</b>
Descrizione sintetica della modalità ricompositiva _ <b>Vedi progetto di ripristino ambientale</b>	
<b>TIPOLOGIA MATERIALE DA UTILIZZARE:</b>	
<b>Materiale associato</b> al giacimento proveniente dal medesimo sito estrattivo: <div style="margin-left: 40px;">           Descrizione:  <b>Terra vegetale</b> </div> Quantitativo stimato: 10.000 mc. anno	
<b>Sottoprodotti</b> provenienti dalla prima lavorazione all'interno del medesimo sito estrattivo come precedentemente descritti nella <b>scheda n. _____</b> , alla quale si rimanda per la verifica dei requisiti di qualità ambientale <div style="margin-left: 40px;">           Descrizione:  <b>I limi provenienti dalla selezione e/o lavaggio dei materiali di cava quando ricadenti nei parametri di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e aventi idonee caratteristiche geotecniche costituiscono sottoprodotti e vanno utilizzati prioritariamente per la ricomposizione della cava.</b> </div> Quantitativo stimato: 10.000 mc.anno	

**E' comunque garantito che NON viene prodotto inquinamento del suolo, delle acque superficiali e profonde.    **Si X - No ☐****

note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sono previste produzioni o gestioni di rifiuti estrattivi durante l'attività di ricomposizione morfologica utilizzando materiali provenienti dal medesimo sito estrattivo.

Si ☐ - No X

Se **No**: Si tratta operazioni previste nel progetto e condotte con i materiali adeguati a tale scopo e che presentano i requisiti di qualità ambientale idonea.

Se **Si**:

In tale attività è prevista la formazione di rifiuti estrattivi,  
 per un quantitativo stimato in \_\_\_\_\_  
 come risulta da

☐ documentazione del progetto (**elaborato n. \_\_\_\_\_**)  
☐ documentazione allegata al presente piano di gestione (**Allegato n. \_\_\_\_\_**) oppure nella sottostante nota

[descrizione] \_\_\_\_\_

La classificazione è descritta nella scheda **C** mentre la gestione di tale rifiuto di estrazione è descritta nella scheda **R1** ☐ oppure **R2** ☐ oppure **R3** ☐ oppure **R4** ☐ allegate al presente piano; oppure  
☐ nella documentazione allegata al presente piano di gestione (**Allegato n. \_\_\_\_\_**).

Scheda <b>11</b>	<b>Attività di piantagione essenze arboree, arbustive e semina</b>
<i>[BARRARE E COMPILARE L'OPZIONE COERENTE CON LE PREVISIONI DI PROGETTO O CON LA SITUAZIONE IN ESSERE]</i>	
<p>in relazione alle attività di piantagione di essenze arboree e più in generale di rinverdimento, finalizzata alla ricomposizione ambientale dei sito <u>sono previste produzioni di rifiuti.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Si <input type="checkbox"/> - No X</b></p>	
<p>Se <b>Si</b>:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>rifiuto NON di estrazione</b>, oggetto di disciplina da parte del D.lgs. 152/2006. <u>Tale rifiuto viene alienato dall'ambito di cava secondo le statuizioni delle specifiche norme in materia;</u></p> <p>[descrizione] _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>rifiuti di estrazione</b> per un quantitativo stimato in _____</p> <p>[descrizione] _____</p> <p>_____</p> <p>La classificazione è descritta nella scheda <b>C</b> mentre la gestione di tale rifiuto di estrazione è descritta nella scheda <b>R1</b> <input type="checkbox"/> oppure <b>R2</b> <input type="checkbox"/> oppure <b>R3</b> <input type="checkbox"/> oppure <b>R4</b> <input type="checkbox"/> allegate al presente piano; oppure <input type="checkbox"/> nella documentazione allegata al presente piano di gestione (<b>Allegato n. ____</b>).</p>	

<b>(Scheda C)</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE</b>
-------------------	--

Tale sezione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione è finalizzata a fornire le informazioni essenziali relative alla caratterizzazione, classificazione dei rifiuti di estrazione rilevati alle precedenti schede.

<b>Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione</b>
--

**Allegato I - (articolo 5, comma 3, lettera a) D.Lgs. 117/2008**

*I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, i seguenti elementi:*

- 1) descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste dei rifiuti di estrazione da depositare a breve e a lungo termine, con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie, tenuto conto del tipo di minerale o di minerali estratti e della natura dello strato di copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni estrattive;*
- 2) classificazione dei rifiuti di estrazione ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE [Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006], con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;*
- 3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;*
- 4) descrizione del metodo di deposito;*
- 5) sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.*

**Decisione della Commissione Europea del 30.04.2009 [2009/360/CE] che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione**

*Categorie di informazioni (allegato alla decisione 2009/360/CE):*

**1. Informazioni generali**

*Riesame e comprensione del contesto generale e degli obiettivi dell'operazione estrattiva.*

*Raccolta di informazioni generali su:*

- attività di prospezione, estrazione o di lavorazione,*
- tipo e descrizione del metodo di estrazione e del processo applicato,*
- natura del prodotto previsto.*

**2. Informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare**

*Individuazione delle unità di rifiuti esposti mediante processi di estrazione e lavorazione fornendo informazioni utili su:*

- natura delle rocce circostanti, delle relative proprietà chimiche e mineralogiche, compresa l'alterazione idrotermale delle rocce mineralizzate e delle rocce sterili,*
- natura del deposito, comprese le rocce mineralizzate o la mineralizzazione in rocce ospitanti,*
- tipologia della mineralizzazione, proprietà chimiche e mineralogiche, comprese le proprietà fisiche quali la densità, la porosità, la distribuzione granulometrica, il tenore d'acqua, i minerali di rivestimento lavorati, i minerali di ganga e i minerali idrotermali di recente formazione,*
- dimensione e geometria del deposito,*
- erosione superficiale e alterazione supergenica dal punto di vista chimico e mineralogico.*

**3. Natura dei rifiuti e trattamento previsto**

*Descrizione della natura di tutti i rifiuti derivanti da qualsiasi operazione di prospezione, estrazione e lavorazione, compreso lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili, fornendo informazioni sui seguenti elementi:*

- origine dei rifiuti nel sito di estrazione e processo che genera tali rifiuti (prospezione, estrazione, macinatura, concentrazione),*
- quantità dei rifiuti,*
- descrizione del sistema di trasporto dei rifiuti,*
- descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare durante il trattamento,*
- classificazione dei rifiuti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione, comprese le proprietà pericolose,*
- tipo di struttura di deposito dei rifiuti prevista, forma finale di esposizione dei rifiuti e metodo di deposito dei rifiuti nella struttura.*

4. *Comportamento geotecnico dei rifiuti*

*Identificazione dei parametri adeguati per la valutazione delle caratteristiche fisiche intrinseche dei rifiuti, tenuto conto del tipo di struttura di deposito dei rifiuti.*

*I parametri significativi da prendere in considerazione sono: granulometria, plasticità, densità e tenore d'acqua, grado di compattazione, resistenza al taglio e angolo di attrito, permeabilità e indice dei vuoti, compressibilità e consolidazione.*

5. *Caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti*

*Indicazione delle caratteristiche chimiche e mineralogiche dei rifiuti e di eventuali additivi o residui che rimangono nei rifiuti.*

*Previsione delle proprietà chimiche del drenaggio nel tempo per ciascun tipo di rifiuto, tenuto conto del trattamento previsto, in particolare:*

— *valutazione della tendenza alla lisciviazione nel tempo dei metalli, degli ossianioni e dei sali mediante un test di lisciviazione con variazione del pH e/o prova di percolazione e/o prova di rilascio in funzione del tempo e/o altre prove adeguate,*

— *per i rifiuti contenenti solfuri, devono essere effettuate prove statiche o cinetiche al fine di determinare il drenaggio acido e la lisciviazione dei metalli nel tempo.*

-----


Il piano di gestione è elaborato con la finalità di ridurre al minimo la produzione di rifiuti di estrazione, di trattare, recuperare e smaltire i medesimi rifiuti nel rispetto dello **sviluppo sostenibile** secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008.

**D.Lgs. 117/2008 - Articolo 5, comma 3, lettera a)**

**Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I al D.Lgs. 117/2008.**

ORIGINE RIFIUTO N° Scheda	descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste dei rifiuti di estrazione con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie
2	cappellaccio movimentazione strato superficiale del terreno Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n.2 del presente piano</b>
3	Abbattimento ed estrazione dei minerali costituenti il giacimento e movimentazione interna Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n. 3 del presente piano</b>

4b	Prima lavorazione,frantumazione macinazione  Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n. 4b del presente piano</b>
----	--

4c	Prima lavorazione .vagliatura , selezione,classificazione,separazione,lavaggio  Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n° 4c del presente piano</b>
----	---

--	--

9	Ricomposizione morfologica  Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n° 9 del presente piano</b>
---	--

11	Piantagione di essenze arboree ed arbustive e semina  Ovvero <input type="checkbox"/> <b>Si richiama la scheda n° 11 del presente piano</b>
----	---

--	--

--	--

### Classificazione

	Ai sensi della decisione 2000/532/CE i rifiuti assumono il seguente codice CER:
01.01.02	Rifiuti di estrazione minerali
01.04.09	scarti di sabbia e argilla
01.04.013	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
01.05.99	Rifiuti non specificati altrove

Ai sensi della decisione 2009/359/CE i rifiuti di estrazione sono <b>INERTI</b> : <b>Si x - No <input type="checkbox"/></b> soddisfano nel breve e lungo termine i <b>tutti</b> i seguenti criteri	
<b>X</b>	non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana
<b>X</b>	possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 % se il rapporto po-tenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determi-nato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
<b>X</b>	non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
<b>X</b>	il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;
<b>X</b>	sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana
sono considerati inerti <b>senza procedere a prove specifiche</b> poiché i criteri di cui sopra sono stati adeguatamente considerati sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi. Sono risultati soddisfatti i requisiti richiesti	

### Stima quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa:

	<i>Quantitativo [mc] o [mc/anno] o [ton] o [ton/anno]</i>
	NESSUN RIFIUTO DI LAVAGGIO IN QUANTO LA LAVORAZIONE AVVIENE A SECCO.

<b>Sulla base della classificazione i rifiuti di estrazione prodotti nel sito risultano:</b>


L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati

<b>E' prevista la gestione di tali rifiuti di estrazione:</b>
<b>A FINI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE, PER LA RIPIENA DI VUOTI E VOLUMETRIE PRODOTTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA</b>
<b>Si <input checked="" type="checkbox"/> - No <input type="checkbox"/></b>
Descrizione e ubicazione : direttamente nel sito di cava <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>
Si richiama la scheda x <b>R1</b>

<b>D.Lgs. 117/2008, art. 5, comma 3, lettera c)</b>  <b>Si dichiara <u>non necessaria</u> una struttura di deposito di categoria “A” ai sensi dell'allegato II al D.Lgs. 117/2008 e della decisione 2009/337/CE per le seguenti motivazioni:</b> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>
Utilizzo delle schede <b>R</b> (1,2,3,4) di gestione dei rifiuti di estrazione in funzione della tipologia dei medesimi e della previsione di realizzazione di eventuali strutture di deposito secondo la seguente tabella o la presentazione di apposito progetto.

TIPOLOGIA RIFIUTO DI ESTRAZIONE	TIPO DI GESTIONE	SCHEDA
INERTE	RIEMPIMENTI VUOTI O VOLUMETRIE DEL SITO ESTRATTIVO (Ricomposizione) ovvero DESTINATI IN ALTRI SITI PERTINENZIALI O STRUTTURE DI DEPOSITO	<b>R 1</b>
	IN STRUTTURE DI DEPOSITO o Accumulo temporaneo > 3 anni PRESSO IL SITO O PERTINENZIALI	<b>R 2</b>
NON INERTE E NON PERICOLOSO	RIEMPIMENTI VUOTI O VOLUMETRIE DEL SITO ESTRATTIVO (Ricomposizione) ovvero DESTINANTI IN ALTRI SITI PERTINENZIALI O STRUTTURE DI DEPOSITO	<b>R 3</b>
	IN STRUTTURE DI DEPOSITO PRESSO IL SITO o in accumulo temporaneo superiore ad un anno	<b>R 4</b>
NON INERTE E PERICOLOSO	IN STRUTTURE DI DEPOSITO PRESSO IL SITO o in accumuli anche temporanei	<b>R 4</b>

## Scheda **R 1**

### GESTIONE rifiuti di estrazione INERTI senza previsione di strutture di deposito

Si dichiara che i rifiuti di estrazione prodotti come caratterizzati nella precedente SCHEDA C non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, non si dissolvono, né bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e non producono effetti nocivi a contatto con altri materiali tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana:

**VENGONO PRODOTTI SOLO RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI**

**La destinazione di tali rifiuti di estrazione è prevista nel modo seguente:**

**1)** Vengono **direttamente asportati dal sito** estrattivo/di ricerca: **Si - No x**  
per un quantitativo stimato \_\_\_\_\_

**2)** Vengono **temporaneamente depositati in cumuli per periodo inferiore a 3 anni:**  
**Six - No ☐**

Ai sensi della lettera r) comma 1), art. 3 del D.Lgs. 117/2008, non costituiscono strutture di deposito.

Tali materiali, per un quantitativo di \_10.000 mc. Anno di cappellaccio vengono successivamente:

☐ asportati dal sito estrattivo/di ricerca e destinati a :

x utilizzati nella ricomposizione ambientale dei vuoti estrattivi/di ricerca nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 10 come riportate al successivo riquadro **A**

**3) Vengono utilizzati direttamente per la ricomposizione dei vuoti derivanti dall'attività estrattiva**

**Si ☐ - No ☐**

come previsto dal presente piano di gestione, coerente con il progetto di coltivazione, per un quantitativo stimato in \_\_\_\_\_ nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 10 come riportate al successivo riquadro **A**

note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Riquadro A:** indicazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/2008

Si dichiara che le caratteristiche fisiche e chimiche previste, con particolare riferimento alla stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie nel contesto della ricomposizione ambientale in cui viene impiegato, rispettano i requisiti previsti all' art. 10 del D.Lgs. 117/2008:

- é garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione come risulta sia dall'attestazione annuale ai sensi dell'art.11 comma 2 sia dalla:
- è impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 13



**Vengono gestiti solo rifiuti inerti senza previsione di strutture di deposito e senza accumuli o depositi temporanei per durata superiore a 3 anni.**

**Si x - No ☐**

**La coltivazione è progettata ed attuata in modo sicuro ed è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati ovvero ridotti al minimo accettabile ed adeguatamente tenuti sotto controllo**

**Si x - No ☐**

**Viene chiesta l'approvazione del presente piano di gestione, ai sensi del comma 6, art. 5 del D.Lgs. 117/2008.**

**DATA** \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE  
DELLA DITTA**

**IL DIRETTORE  
RESPONSABILE**

**L' OPERATORE**  
(se diverso dal titolare)

**\_\_\_ SPANO DANILO AMMINISTRATORE** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

